NOTAI

Repertorio n. 20318 Raccolta n. 15761

VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA
"FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitrè del mese di ottobre,

(23.10.2024)

In Spilimbergo (PN), nel mio studio in Piazza Borgolucido n. 12.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto notarile di Pordenone, alla presenza degli idonei, come essi mi dichiarano, e a me noti testimoni:

- SGUALDINO DESIRE', nata a Latisana (UD) il 21 luglio 1995, residente a Codroipo (UD), Viale Veneto n. 7/5;
- CAGNATO GIULIO, nato a Venezia (VE), il giorno 11 ottobre 1980, residente a Spilimbergo (PN), Via Valbruna n. 15;

è presente:

- BOEM VITTORINO, nato a Udine (UD) il 3 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede, che dichiara di agire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della persona giuridica privata:

"FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA", con sede legale in Udine, Via Chisimaio n. 40, codice fiscale: 80002170308, Partita IVA: 01233070307, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. d'ordine 64 dal 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue), giusta Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0395/Pres. di data 19 dicembre 2002 e successivo Decreto n. 034/Pres. di data 4 marzo 2019.

Il comparente, **della cui identità personale e veste** io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora si è riunita, previa rituale convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione modifiche statutarie per l'iscrizione della Fondazione al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e riconoscimento della personalità giuridica;

2) Varie ed eventuali.

Il comparente mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione suddetta.

Registrato a Pordenone
il 23/10/2024
al n. 13655 serie 1T
Euro 245,00

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

- PRESIDENZA E COSTITUZIONE -

A norma dell'articolo 11 del vigente Statuto, assume la presidenza della riunione il signor BOEM VITTORINO, il quale dichiara e constata che:

a) il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma di legge e di statuto;

b) che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre a sé medesimo, sono:

* BENZONI MARTINO, nato a Tolmezzo (UD) il 17 settembre 1974, presente;
* FABRIS RAFFAELE, nato a Udine il 10 maggio 1976, assente giustificato;
* LONGHITANO SIMONA, nata a Novara (NO) il 4 febbraio 1971, codice fiscale: LNG SMN 71B44 F952S, presente;
* ROMANO CLAUDIO, nato a Villa Santina (UD) il 19 maggio 1942, presente;

c) per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- la Presidente, dott.ssa Chiara REPETTI, è presente;
- il Membro effettivo, dott.ssa Marianna TURELLO, è presente;
- il Membro effettivo, dott. Andrea BONFINI, è presente;

d) che tutti i predetti componenti sono personalmente presenti;

e) che il consiglio di amministrazione è dunque validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- TRATTAZIONE E DISCUSSIONE -

Il Presidente, passando alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno, a ciò non opponendosi gli aventi diritto, sottopone alla valutazione del Consiglio di Amministrazione la volontà di richiedere l'iscrizione nella sezione "G" del RUNTS dedicata agli altri enti del Terzo settore, in qualità di fondazione.

A tal fine si rende necessario modificare il vigente statuto sociale, al fine di adeguarlo alla normativa dedicata alle Fondazioni ETS di cui al D.Lgs. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore"), nonché alle mutate esigenze.

Il Presidente precisa che la suindicata modifica non comporta nessuna distrazione, rispetto alla destinazione già impressa, di fondi, risorse economiche o qualsiasi altro valore già riferibile alla Fondazione, compresi quelli eventualmente creati, sino a questo momento, con contributi di terzi, pubblici o privati, liberalità o oblazioni del pubblico, e in virtù di particolari regimi di agevolazione, fiscali e non, di cui alla Fondazione abbia fruito.

Il Presidente illustra ai presenti:

- che, giusta D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è entrato in vigore il codice del terzo settore;
- che la fondazione qui riunita, ha uno scopo compatibile con le previsioni di detta riforma;
- che la fondazione ha tutte le caratteristiche e gli elementi - secondo la disciplina vigente - per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Fondazione ETS.

In particolare, il Presidente propone di assumere la qualifica di Fondazione di tipo tradizionale adottando, successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, l'acronimo "ETS", con conseguente modifica della denominazione sociale nel modo che segue: "FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA ETS".

A questo punto il Presidente passa ad illustrare all'assemblea il nuovo testo di statuto sociale, già fatto circolare prima d'ora, specificando che la fondazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., svolgerà le seguenti attività previste all'articolo 3 del nuovo testo di statuto sociale:

"*a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legi-

slativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

A questo punto il Presidente precisa che la Fondazione intende altresì mantenere il riconoscimento della personalità giuridica, ma ai fini dell'iscrizione nella Sezione dedicata del RUNTS, è necessario dimostrare che la Fondazione ha un patrimonio minimo del valore di almeno euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

A tal fine è stata predisposta la relazione del patrimonio della Fondazione redatta in data 23 ottobre 2024, riferita alla data del 30 giugno 2024, da parte dell'esperta, dott.ssa Chiara Repetti, nata a Trieste (TS) il 20 dicembre 1974, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Udine al n. 660, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 138631, asseverata con giuramento giusto verbale di data odierna a mio rogito, Rep. n. 20317; relazione che, unitamente al verbale di giuramento, si allegano in originale al presente atto sotto la **lettera A)**. Detta relazione attesta la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione e la sua adeguatezza alla realizzazione dello scopo. Ai fini dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore, viene rilasciata da me Notaio l'Attestazione del patrimonio mini-

mo della Fondazione, redatta sulla base della suddetta relazione, che si allega al presente atto sotto la **lettera B)**.
Il Presidente specifica che l'efficacia del nuovo testo di statuto sociale, con le modifiche così introdotte, deve intendersi sospensivamente condizionato **all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**; pertanto sino a tale momento non avrà efficacia il nuovo testo di statuto sociale che presuppone detta iscrizione.
Il Presidente precisa altresì che l'efficacia dell'attuale iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, *sarà sospesa* fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Presidente, esauriti gli argomenti da trattare, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, l'assemblea della Fondazione, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, come segue:
favorevoli: tutti i presenti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;

HA DELIBERATO

- I -

di adottare, a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguarlo al decreto legislativo n. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore"); detto statuto viene allegato al presente atto sotto la **lettera C)**;

- II -

di voler ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e di prendere atto che il patrimonio della Fondazione è almeno pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- III -

di confermare i membri dell'attuale Consiglio Direttivo e dell'attuale Collegio dei Revisori, in carica sino al 1 maggio 2029, nelle seguenti persone:
== quali membri del Consiglio di Amministrazione:
* BOEM VITTORINO, nato a Udine (UD) il 3 luglio 1964, codice fiscale: BMO VTR 64L03 L483K - quale Presidente;
* BENZONI MARTINO, nato a Tolmezzo (UD) il 17 settembre 1974, codice fiscale: BNZ MTN 74P17 L195U;
* FABRIS RAFFAELE, nato a Udine il 10 maggio 1976, codice fiscale: FBR RFL 76E10 L483C;
* LONGHITANO SIMONA, nata a Novara (NO) il 4 febbraio

1971, codice fiscale: LNG SMN 71B44 F952S;
* ROMANO CLAUDIO, nato a Villa Santina (UD) il 19 maggio 1942, codice fiscale: RMN CLD 42E19 L909O;
== quali membri dell'Organo di Controllo:
* il Presidente, REPETTI CHIARA, nata Trieste il 20 dicembre 1974, codice fiscale: RPT CHR 74T60 L424Q, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 138631, con D.M. del 2 novembre 2005, G.U. n. 88 del 8 novembre 2005;
* il Membro effettivo, dott.ssa TURELLO MARIANNA, nata a Trieste il 6 settembre 1976, codice fiscale: TRL MNN 76P46 L424A, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 145932, con D.M. del 18 giugno 2007, G.U. n. 62 del 7 agosto 2007;
* il Membro effettivo, dott. BONFINI ANDREA, nato a Udine il 21 maggio 1963, codice fiscale: BNF NDR 63E21 L483X, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 6988, con D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31*bis* del 21 aprile 1995,
i quali, con atto separato, accetteranno la carica e dichiareranno di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge o dallo statuto;

- IV -

di individuare quali settori di attività della fondazione quelli proposti dal Presidente, il tutto così come descritto all'articolo 3 dello statuto;

- V -

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà disgiunte per tutti i suoi membri:
a) di compiere tutte le attività e rendere tutte le dichiarazioni che siano necessarie o utili al fine di dare piena ed integrale esecuzione a tutto quanto più sopra deliberato;
b) ad esperire ogni opportuna pratica per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale Fondazione di tipo tradizionale, nonché ad ottenere la personalità giuridica;
c) ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale Fondazione di tipo tradizionale con personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quattordici e minuti cinquantotto.
Ai fini delle trascrizioni e delle necessarie volture il comparente mi dichiara che la Fondazione:

***** è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati;
- autovettura privata per trasporto di persone, modello: FORD WAG FDEY TRANSIT, targata: CD397VP, telaio: WF0PXXBDFP2T32816, potenza kW.: 55,20;
- autovettura privata per trasporto di persone, modello: FIAT GROUP, targata: EA858MG, telaio: ZFA27000064273676, potenza kW.: 88,00;
- autovettura privata per trasporto di persone, modello: RENAULT, targata: FY415YP, telaio: VF1R8700264064534, potenza kW.: 66,00;
- autovettura privata per trasporto di persone, modello: FIAT PUNTO AUTO SPA, targata: DF462TF, telaio: ZFA18800000954022, potenza kW.: 44,00;
- autovettura privata per trasporto di persone, modello: FIAT PUNTO, targata: ES745YR, telaio: ZFA19900000998282, potenza kW.: 51,00;

***** è proprietaria del seguente bene immobile:
- nel Catasto Fabbricati del

COMUNE DI UDINE

Foglio 29 (ventinove), p.lla 33 (trentatré), Via Chisimaio n. 40, piano S1-T-1-2, cat. B/1, cl. 1, mq. 26.000, superficie catastale totale mq. 8102, rendita euro 24.170,12.

*** * ***

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per sette pagine sin qui, viene da me notaio letto al comparente, alla presenza dei testimoni, che lo approva e conferma e con me notaio e i testimoni lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinque.

F.to: Boem Vittorino
F.to: Sgualdino Desirè teste
F.to: Giulio Cagnato teste
F.to: Andrea Maistrello L.S.

dott.ssa CHIARA REPETTI commercialista e revisore contabile
San Giovanni al Natisone, p.tta Tomadini 2 – Udine, p.zza Patriarcato 6

Allegato "A" al rep. 20318 e racc. 15761



Spett.le

Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja

Via Chisimaio n.40

Udine

La sottoscritta Chiara Repetti, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, codice fiscale RPT CHR 74T60 L424Q, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine al n. 660 e al Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 138631, con Studio in San Giovanni al Natisone (UD), piazzetta Tomadini n. 2, in qualità di Presidente dell'Organo di controllo della Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja,

- premesso che la Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja attualmente riveste la forma giuridica di ente non commerciale avente personalità giuridica di diritto privato riconosciuta mediante iscrizione in data 31/12/2002 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Friuli Venezia Giulia al numero d'ordine 64,
- considerato che la Fondazione intende chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con lo scopo di divenire una Fondazione ETS iscritta nel predetto Registro alla sezione "Altri Enti del Terzo Settore",
- visto l'art.22 del D.Lgs.n.117/2017 che così dispone: "*Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*",
- desunta, quindi, la necessità di attestare, ai fini dell'art.22 del D.Lgs.n.117/2017, che il patrimonio della Fondazione Casa dell'Immacolata non è inferiore all'importo minimo di € 30.000,00 stabilito per le fondazioni dall'art.22 del CTS di cui sopra,

ha preso visione ed esaminato la situazione patrimoniale dell'Ente aggiornata alla data del 30 giugno 2024. Dall'analisi del suddetto bilancio infrannuale effettuata grazie all'esame dei documenti contabili – patrimoniali che sottendono allo stesso (tra i quali riporto, quali esempi, la perizia di stima del compendio immobiliare, la valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente, la documentazione bancaria attestante le giacenze di liquidità, la documentazione del Consulente del lavoro inerente le competenze non ancora godute dei dipendenti, i documenti contabili attestanti la correttezza delle principali poste di credito e debito), si evince che la situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, che riporta un patrimonio di € 5.244.955, è stata correttamente compilata.

Si precisa che successivamente alla data di riferimento del 30 giugno 2024 fino alla data di redazione della presente attestazione, non si è a conoscenza del verificarsi di eventi – diversi da quelli relativi al normale svolgimento dell'attività dell'Ente – che abbiano inciso in modo significativo sul valore del patrimonio dell'Ente stesso.

Considerato quanto riportato sopra e tenuto conto che, ai fini della presente, la valutazione del patrimonio netto viene dettata soprattutto per una doverosa tutela a favore dei terzi che verranno a trovarsi in rapporti con la Fondazione e trae la sua ragion d'essere dalla necessità di evitare che, attraverso smodate valutazioni dei beni conferiti in natura o di quelli costituenti il patrimonio, possa attentarsi alla buona fede dei terzi e, in particolare, dei creditori sociali, la sottoscritta Chiara Repetti, come sopra identificata, dichiara che il valore del patrimonio della Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja non è inferiore al patrimonio minimo di euro 30.000,00 previsto per le fondazioni dall'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

San Giovanni al Natisone, 23 ottobre 2024

dott.ssa Chiara Repetti

Fascicolo 2024
Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja"

Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja"
Via Chiamalo, 40 - 33100 UDINE (UD)
Partita IVA: 01233070307 Codice fiscale: 80002170308

Esercizio: 2024

Codice ditta: DIT_IMM

Stato patrimoniale

da data: **01/01/24** a data: **30/06/24**

Attività			Passività		
105000	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**5.470,76**	**200000**	**CAPITALE**	**50.000,00**
105300	DIRITTI BREV.IND.-OP.INGEGNO	5.050,76	201100	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
105400	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	420,00	**205000**	**RISERVE**	**5.411.526,27**
110000	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**5.467.668,34**	205600	ALTRE RISERVE	5.411.526,27
110100	TERRENI E FABBRICATI	4.178.177,32	**310000**	**FONDO T.F.R. LAV.SUBORDINATO**	**171.908,87**
110200	IMPIANTI E MACCHINARIO	534.904,07	310100	FONDO T.F.R. LAV.SUBORDINATO	171.908,87
110300	ATTREZZATURE INDUST. E COMM.	344.358,32	**315000**	**DEBITI**	**389.911,96**
110400	ALTRI BENI	334.100,63	315300	DEBITI V/BANCHE	54.551,55
110500	IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACC.	76.128,00	315450	DEBITI V/FORNITORI	64.026,21
115000	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**107,00**	315800	DEBITI TRIBUTARI	26.560,08
115100	PARTECIPAZIONE (IMMOB.FIN.)	100,00	315900	DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI	73.912,37
115200	CREDITI (IMMOBIL.FINANZ.)	7,00	315950	ALTRI DEBITI	190.861,77
130000	**ATT. CIRC.: CREDITI**	**1.153.414,67**	**330000**	**FONDI AMM.TO IMMOBIL. IMN.**	**5.414,78**
130100	CREDITI V/CLIENTI (ATT.CIR.)	192.039,00	330300	F.DI AMM.TO DIR. BREV. E UT.	5.006,39
130900	CREDITI TRIBUTARI	16.410,40	330400	FONDI AMM.TO CONCES.,LICENZE	408,39
132000	CREDITI VERSO ALTRI	944.965,27	**340000**	**FONDI AMM.TO IMMOB. MATER.**	**3.513.672,83**
135000	**ATT. CIRC.: ATTIVITA' FINAN.**	**1.460.806,46**	340100	FONDI AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	2.508.111,79
135500	ALTRI TITOLI A REDDITI FISSO	1.460.806,46	340200	FONDI AMM.TO IMPI. E MACCH.	384.538,56
140000	**ATT.CIRC.:DISPONIB. LIQUIDE**	**1.238.387,15**	340300	FONDI AMM.TO ATTR. INDUSTR.	306.998,51
140100	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.229.139,02	340400	FONDI AMM.TO ALTRI BENI	314.023,97
140300	DENARO E VALORI IN CASSA	9.248,13			

Totale attività:	**9.325.863,38**	**Totale passività:**	**9.542.434,71**
Perdita:	**216.571,33**		

Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja"
Via Chiusaio, 40 - 33100 UDINE (UD)
Partita IVA: 01233070307 Codice fiscale: 80002170308

Esercizio: 2024

Codice ditta: DIT_IMM

Conto economico

da data: **01/01/24** a data: **30/06/24**

Costi			Ricavi		
820000	**ONERI PER MATERIE PRIME SUSSID.DI CONSUMO**	**75.382,10**	**605000**	**PROVENTI DA ATTIVITA' DI ISTITUTO**	**1.255.605,84**
820100	ONERI PER MATERIE PRIME SUSSID.DI CONSUMO	38.146,16	605100	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.255.605,84
820200	ONERI MATERIE SUSSIDIARIE FORMAZIONE	37.235,94	**645000**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**4.974,24**
830000	**ONERI SOCIALIZZAZIONE INTEGRAZIONE OSPITI**	**609.845,91**	645100	ALTRI PROVENTI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' TIPICHE	4.974,24
830100	ONERI PER SERVIZI	468.705,36			
830200	ONERI PER SERVIZI FORMAZIONE	82.977,05			
830300	ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE OSPITI	28.100,34			
830500	COSTI CO.CO.CO	30.063,16			
840000	**COSTI PER GODIM.BENI DI TER.**	**8.684,94**			
840200	COSTI PER CANONI LEASING	5.807,57			
840300	ALTRI ONERI	2.877,37			
845000	**ONERI PER IL PERSONALE**	**665.378,67**			
845100	SALARI E STIPENDI	502.071,80			
845300	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA	133.516,67			
845500	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE DIP.	26.422,17			
845700	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA e SIMILI	954,57			
845800	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	2.403,66			
850000	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**90.074,12**			
850100	AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	64,99			
851100	AMM.TO IMMOB.MATERIALI	90.009,13			
870000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**26.417,59**			
870100	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.417,59			
875000	**INTERESSI PASSIVI E ONERI F.**	**1.367,88**			
875400	INT.PASSI ON.FIN.V/BANCHE	1.367,88			

Totale costi:	**1.477.151,41**	**Totale ricavi:**	**1.260.580,08**
		Perdita:	**216.571,33**

Repertorio n. 20317

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitrè del mese di ottobre,

(23.10.2024)

In Spilimbergo (PN), nel mio studio in Piazza Borgolucido n. 12.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente:

- **REPETTI CHIARA**, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, domiciliata a San Giovanni al Natisone (UD), Piazzetta Tomadini n. 2, codice fiscale: RPT CHR 74T60 L424Q.

La comparente, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale io notaio sono certo**, ha richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue.

La comparente mi presenta la relazione che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento alla comparente, previa ammonizione da me notaio effettuata alla stessa sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

La comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "*Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la relazione sopra riportata, al solo scopo di fare conoscere la verità*".

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su di un foglio per una pagina, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive.

Chiara Repetti

Andrea Maistrello

Allegato "6" al rep. 20318 e racc. 15761

Spett.le
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Ufficio territoriale di Trieste
comunicazione telematica

ATTESTAZIONE PATRIMONIO MINIMO
AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 117/2017

Io sottoscritto **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, con studio in Spilimbergo, Piazza Borgolucido n. 12, tel. 0427 419664, pec: andrea.maistrello@postacertificata.notariato.it,

PREMESSO

che l'assemblea del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2024 della **"FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA"**, con sede legale in Udine, Via Chisimaio n. 40, codice fiscale: 80002170308, Partita IVA: 01233070307, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. d'ordine 64 dal 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue), giusta Decreto del Presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0395/Pres. di data 19 dicembre 2002 e successivo Decreto n. 034/Pres. di data 4 marzo 2019, ha deliberato di procedere all'iscrizione della Fondazione al RUNTS e a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della stessa fondazione;

VERIFICATA

la relazione del valore patrimoniale della "FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA" redatta in data 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa Chiara Repetti, nata a Trieste (TS) il 20 dicembre 1974, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Udine al n. 660, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 138631, asseverata con giuramento con verbale a mio ministero in data 23 ottobre 2024, repertorio n. 20317 ——— ,

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che il **patrimonio** della detta "FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA" risulta pari ad **euro 5.244.955,00 (cinquemilioniduecentoquarantaquattromilanovecentocinquantacinque virgola zero zero)** - sulla base della citata relazione, che si allega alla presente attestazione sotto la lettera A) - e quindi il patrimonio minimo non è inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Spilimbergo, li 23 ottobre 2024
In fede, avv. Andrea Maistrello, notaio in Spilimbergo.

Allegati:
- Relazione del valore patrimoniale della "FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA" redatta dalla dott.ssa Chiara Repetti in data 23 ottobre 2024 e asseverata in data 23 ottobre 2024.

Allegato "C" al n. 20318 di Repertorio e n. 15761 di Raccolta

STATUTO
"Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja ETS"

Premessa

"Casa dell'Immacolata" nasce per iniziativa di un giovane Sacerdote, don Emilio de Roja, inviato nel 1945 ad operare al Villaggio San Domenico, un quartiere alla periferia nord-ovest di Udine.
Con l'aiuto di privati e delle Istituzioni civili e religiose avvia un'opera che si proponeva di assistere, recuperare scolasticamente, educare moralmente e socialmente la gioventù disagiata d'allora, avviandola ad un mestiere ed offrendo loro possibilità di lavoro.
In quest'opera don Emilio de Roja, ebbe la collaborazione generosa dei privati e delle Autorità pubbliche: particolare menzione meritano per tale collaborazione la umile popolazione di San Domenico, i compianti Arcivescovo Giuseppe Nogara, Prefetto Vittadini, Sindaci Alberto Cosattini e Giacomo Centazzo, comm. Giobatta Calligaris, la Cassa di Risparmio di Udine, l'Asci e la Osoppo.
La prima iniziativa fu così la creazione della Scuola Arti e Mestieri di San Domenico con sede in via Martignacco: a questa affluirono subito molti giovani dalle più lontane località del Friuli.
Su richiesta, poi, dell'allora Procuratore della Repubblica in Udine, fu realizzato un convitto per ospitare soggetti disabili, minori disagiati, privi di famiglia o di valido sostegno familiare.
La crescita complessiva dell'opera rese necessario trasferire, così, la sede negli attuali locali in Via Chisimaio, più capaci per lo sviluppo di sempre nuove attività a beneficio dei giovani.
Nel 1952 nasce così "Casa dell'Immacolata" che trova una sua specializzazione operativa nel campo assistenziale ed educativo di giovani e minori in situazioni di disagio.
Nella convinzione che questo fosse il settore di azione più aderente allo spirito che ha animato i soci fondatori l'Opera stessa fu eretta in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0984/Pres. in data 18 aprile 1977 e, in seguito alla riforma normativa di queste Istituzioni, nel 2002 viene depubblicizzata con l'assunzione della veste giuridica di Fondazione di diritto privato assumendo nel contempo la denominazione di "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja".

--ooOoo--

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione:

"Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja ETS".

ART. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Udine, all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, nello spirito dei valori sociali del Cristianesimo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal consiglio direttivo.
Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II
PATRIMONIO

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio minimo per il conseguimento e il mantenimento della personalità giuridica è almeno pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.
Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III
DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e sono nominati dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine.
Per organo amministrativo si intende il consiglio direttivo.
Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
L'organo direttivo è nominato dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine e resta in carica per 5 (cinque) anni.
La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati senza interruzioni di mandato.
Ogni membro può essere revocato dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine, in qualunque tempo, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 c.c.
In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.
Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno, la sottoposizione a liquidazione giudiziale o il condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al Presidente del collegio sindacale. In tale ipotesi l'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine provvede alla nomina del nuovo amministratore, il quale scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina, ovvero rimarrà in carica sino al termine del mandato originario.
La rinuncia ha effetto dal momento dell'accettazione del nuovo amministratore così nominato.
In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 7) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

ART. 8) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.
La convocazione è fatta almeno 5 (zero) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di alme-

no 3 (tre) giorni.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti (fatta eccezione per quanto precisato al successivo articolo 18); in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo sia presente o sia stato informato della riunione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
All'organo direttivo può essere attribuito un compenso per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117 del 2017, e spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 9) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 11) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine.
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il sindaco o i sindaci restano in carica per 5 (cinque) esercizi e scadranno alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina, nel rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs 117 del 2017 e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 12) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il l'Organo Direttivo.
Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.
Il revisore legale dei conti resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
I revisori, in particolare:
- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori so-

ciali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

TITOLO IV
BILANCIO

ART. 13) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Nei termini di legge l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 14) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ART. 15) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal consiglio direttivo.

ART. 16) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dal consiglio direttivo.
Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI
ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 17) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 18) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.
Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presi-

dente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, o in mancanza il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 21) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.